

Circolare n. 1/2015

Roma, 05/06/2015  
Prot. n. 52m

**Alle Sedi Regionali e Provinciali  
di Acli Terra**

**Oggetto:** potere di accertamento dei requisiti necessari per ottenere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale

Con la presente Vi informiamo che il d.lgs 99/2004 ha sostituito la previgente figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (c.d. I.A.T.P.) di cui all'art. 12, l. 9 maggio 1975, n. 153, con quella dell'imprenditore agricolo professionale (c.d. I.A.P.).

L'art. 1, comma 5-quinques, d.lgs 99/2004, ha, infatti, abrogato l'art. 12, l. 9 maggio 1975, n. 153 contenente la definizione di imprenditore agricolo a titolo principale.

In passato, la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale poteva essere riconosciuta d'ufficio dall'Inps ai fini previdenziali così come avveniva per quella del coltivatore diretto.

**Il Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia ha affermato che l'Inps non ha il potere di accertare i requisiti di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs 99/2004, necessari per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale.**

A partire dal d.lgs 99/2004, infatti, l'Inps non ha più alcuna competenza in materia di riconoscimento della nuova qualifica soggettiva con conseguente illegittimità dei relativi verbali ispettivi.

**Sono solamente le regioni che possono accertare la sussistenza dei relativi requisiti su istanza del soggetto privato direttamente interessato.**

Il TAR ha affermato, inoltre, che attribuire all'Inps la verifica dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs 99/2004, costituisce una palese violazione delle previsioni normative statali e regionali.

Distinti saluti.

Michelo Zannini  
